



## Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)  
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115  
Cell. 329-0692863  
e-mail: [nazionale@conapo.it](mailto:nazionale@conapo.it)  
sito internet [www.conapo.it](http://www.conapo.it)

Roma, 31 Agosto 2018

Prot. 164/18

Al Presidente del Consiglio dei Ministri  
Prof. Avv. Giuseppe CONTE

Al Vice Presidente del Consiglio dei Ministri  
Ministro dell'Interno  
Sen. Matteo SALVINI

Al Vice Presidente del Consiglio dei Ministri  
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali  
Ministro per lo Sviluppo Economico  
On. Luigi DI MAIO

Al Ministro per la Pubblica Amministrazione  
Sen. Avv. Giulia BONGIORNO

Al Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie  
Sen. Avv. Erika STEFANI

Al Sottosegretario di Stato all'Interno  
Sen. Stefano CANDIANI

Al Presidente della 1<sup>a</sup> Commissione  
Senato della Repubblica  
Sen. Stefano BORGHESI

Al Presidente della 1<sup>a</sup> Commissione  
Camera dei Deputati  
On. Giuseppe BRESCIA

Al Relatore dell' A.G.36 per la 1<sup>a</sup> Commissione  
Senato della Repubblica  
Sen. Maria SAPONARA

Al Relatore dell' A.G.36 per la 1<sup>a</sup> Commissione  
Camera dei Deputati  
On. Maurizio CATTOI

Al Presidente del Consiglio di Stato  
Prof. Alessandro PAJNO

A S.E. il Capo Dipartimento Vigili del Fuoco Socc. Pubbl. e Dif. Civile  
Prefetto Bruno FRATTASI

e, p.c. A tutti i Parlamentari della Repubblica

Al Capo del Capo del Corpo nazionale Vigili del Fuoco  
Ing. Giocchino GIOMI

Oggetto: **Atto Governo n. 36 – problematiche connesse al riconoscimento dell'anzianità giuridica di servizio in fase di inquadramento nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco del personale proveniente " per mobilita' " dai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta - Richiesta chiarimento formale o modifica normativa in sede di A.G. n. 36.**

La presente in riferimento allo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 97 del 2017 relativo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (atto del Governo n. 36), ed in particolare riferimento all' art. 4 (*modifiche al Titolo III del*

decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217), laddove, nel sostituire il Titolo III, inserisce l' art. 232 come da testo seguente:

**Atto Governo n. 36**

**Art. 4 - modifiche al Titolo III del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217  
laddove inserisce il nuovo nel D.Lgs n. 217/2005 il nuovo**

**Art. 232**

***“Mobilità degli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta”***

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 70, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla copertura delle carenze organiche del Corpo nazionale si provvede, in caso di richiesta da parte degli interessati, anche mediante **mobilità degli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta**, previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione, limitatamente ai ruoli operativi di cui al Titolo I.
2. La mobilità di cui al comma 1 è subordinata alla **verifica del possesso dei requisiti previsti per i corrispondenti ruoli del presente decreto e all'accertamento della compatibilità dei percorsi formativi** già espletati dal richiedente la mobilità'.....

Tale norma ripropone, senza variazioni, il vigente art. 132-bis del d.lgs 217/2005 (all'epoca inserito dall' articolo 11, comma 2, del D.Lgs. n. 97/2017) .

Segnaliamo però che ai primi fruitori di tale norma, giunti dalla Regione Valle d' Aosta e dal Corpo permanente della provincia autonoma di Bolzano, **il Dipartimento dei Vigili del Fuoco non ha riconosciuto l'anzianità di servizio maturata nei corpi di provenienza**, nella verosimile convinzione che tale riconoscimento non è previsto in quanto non menzionato nella norma di mobilità di cui sopra.

Questo sindacato CONAPO è invece dell' avviso che l'anzianità di servizio maturata nei corpi dei vigili del fuoco di provenienza debba essere interamente riconosciuta poiché non si tratta di una nuova assunzione (che ne giustificherebbe invece l'azzeramento) ma di un cambio di amministrazione previa *“verifica del possesso dei requisiti previsti per i corrispondenti ruoli del presente decreto e all'accertamento della compatibilità dei percorsi formativi già espletati”* , peraltro anche in mansioni identiche a quelle di provenienza, quindi utilizzandone l'esperienza derivate proprio dall'anzianità di servizio che non si intende riconoscere.

In buona sostanza se il Corpo nazionale utilizza l' esperienza “operativa e formativa” maturata da tali vigili del fuoco nel corso della anzianità di servizio, ne utilizza i corsi di formazione (la maggior parte dei quali effettuati presso il corpo nazionale), ne utilizza le patenti (rilasciate dal corpo nazionale), non può, di contro, negare il riconoscimento della medesima anzianità di servizio che viene utilizzata a giovamento dei servizi di istituto.

Questo sindacato CONAPO fa notare che, la Regione Valle d'Aosta, all' art.32 comma 3 della Legge Regionale 37/09 ha invece previsto tale riconoscimento di anzianità per il personale del Corpo nazionale e dei corpi provinciali di Trento e Bolzano che facciano richiesta di mobilità verso il Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco, pertanto prevedere una diversità di trattamento per la medesima procedura di mobilità (con l'unica differenza della direzione della mobilità) costituisce una violazione dei principi di uniformità e parità di trattamento.

Di seguito la norma della Regione Valle d'Aosta cui ci si riferisce.

**Legge Regionale n. 37/09 Valle d'Aosta**

**Art. 32 (Mobilità)**

1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o dei corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome, può essere trasferito, a domanda o su richiesta dell'Amministrazione regionale, nell'organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.
2. L'inquadramento è subordinato all'assenso dell'Amministrazione di provenienza, alla disponibilità di posti in organico e al superamento della prova di accertamento linguistico con le modalità di cui all'articolo 7 del r.r. 6/1996. In caso di più richieste, costituisce titolo di preferenza la residenza nella Regione.
3. **Il personale trasferito ai sensi del comma 1 conserva l'anzianità giuridica maturata presso l'ente di provenienza....**

Peraltro, per coerenza, il medesimo principio è stato applicato anche al personale del soppresso Corpo Forestale dello Stato transitato dei ruoli speciali AIB ad esaurimento dei Vigili del Fuoco . Di seguito la norma cui ci si riferisce :

**Art. 15 del D.Lgs n. 177/2016**

**Personale che transita nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco**

1. In relazione al transito di cui all'articolo 12 e per assolvere alle specifiche competenze di cui all'articolo 9, sono istituiti i ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come da tabella B allegata al presente decreto, nei quali e' inquadrato, secondo le corrispondenze indicate nella predetta tabella, **mantenendo la stessa anzianità di servizio e lo stesso ordine di ruolo**, il personale che transita dal Corpo forestale dello Stato. ...

Inoltre, anche il D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325 recante *“Procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni”* ne disciplina il passaggio, nel pieno rispetto dell'anzianità di servizio maturata. Di seguito la norma cui si si riferisce:

**D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325**

***Procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni***

**Art. 5**

2. **Il dipendente trasferito è collocato nel ruolo dell'amministrazione ricevente nell'ordine spettantegli in base all'anzianità di qualifica ...**

Lo stesso Consiglio di Stato (sez. IV, 11/04/2007, n. 1659) ha chiarito che *“La disposizione di cui all'art. 5 comma 2, d.P.C.M. 5 agosto 1988 n. 325, avente ad oggetto le procedure per l'attuazione del principio di mobilità del personale nell'ambito della p.a. - secondo cui il dipendente trasferito è collocato nel ruolo dell'amministrazione ricevente nell'ordine spettantegli in base all'anzianità di qualifica - deve essere intesa nel senso che l'impiegato conserva l'anzianità raggiunta nella qualifica di provenienza non solo ai fini pensionistici ma anche agli effetti del collocamento nei ruoli della nuova amministrazione fra i colleghi di pari qualifica già inquadrati nei ruoli dell'amministrazione di destinazione”*.

E ancora il Consiglio di Stato (sez. IV, 21/06/2007, n. 3417) spiega che *“L'art. 5 comma 2, d.P.C. 5 agosto 1988 n. 325, secondo il quale il dipendente dell'ente Ferrovie dello Stato, transitato ad altra amministrazione, è collocato nei ruoli di quest'ultima nell'ordine spettantegli in base all'anzianità di qualifica, deve intendersi nel senso della **conservazione dell'anzianità dal dipendente maturata nell'ente di provenienza**”*.

A conferma: *«nel collocarsi nel ruolo corrispondente alla qualifica posseduta presso l'amministrazione ricevente, l'impiegato proveniente dalla procedura di mobilità possa **pienamente conteggiare l'anzianità raggiunta con il servizio prestato presso l'ente di provenienza**»* (cfr. Cons. Stato, VI, n. 1255/'98, Cons. Stato, V, n. 1063/'13).

Anche il T.A.R. Perugia (Umbria, 30/10/2006, n. 540) ha spiegato che *“Ai sensi dell'art. 5 comma 2, d.P.C.M. 5 agosto 1988 n. 325, il dipendente in mobilità **conserva nell'amministrazione destinataria l'anzianità raggiunta nella qualifica di provenienza**”*.

#### **TANTO SOPRA PREMESSO,**

qualora il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile dovesse continuare a ritenere che la normativa vigente, così come formulata, **NON RICONOSCE** l'anzianità di servizio pregressa per coloro che provengono dai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta,

**il CONAPO chiede di effettuare la seguente “precisazione” in via legislativa:**

**emendamento all' art. 4 dell' AG n. 36, laddove sostituisce il nuovo art. 232**

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

**4. “Il personale interessato dalle procedure di mobilità di cui al comma 1 conserva l'anzianità giuridica maturata presso il corpo di provenienza.”**

Cosicché il nuovo testo risulti così formulato:

#### **Atto Governo n. 36**

**Art. 4 - modifiche al Titolo III del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217  
laddove inserisce il nuovo nel D.Lgs n. 217/2005 il nuovo**

#### **Art. 232**

***“Mobilità degli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta”***

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 70, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla copertura delle carenze organiche del Corpo nazionale si provvede, in caso di richiesta da parte degli interessati, anche mediante mobilità degli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione, limitatamente ai ruoli operativi di cui al Titolo I.

... [...] ...

**4. “Il personale interessato dalle procedure di mobilità di cui al comma 1 conserva l'anzianità giuridica maturata presso il corpo di provenienza.”**

Quanto sopra per gli enunciati principi di parità di trattamento, in coerenza con le normative citate, anche al fine di ridurre possibili contenziosi in sede giudiziaria.

Ringraziando anticipatamente si porgono distinti saluti.

**Il Segretario Generale  
CONAPO Sindacato Autonomo VVF  
I.A. Antonio Brizzi  
firma digitale**

